



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza alla normativa vigente, recepisce il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e le relative modifiche previste dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 ivi incluso il Patto Educativo di Corresponsabilità, che pertanto ne sono parte integrante. Il presente Regolamento costituisce revisione e aggiornamento dell'antecedente Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nell'anno 2008.

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1. Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2. Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente egli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3. Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4. Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque

connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5. Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis. Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità

Art. 6. Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica e' fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

In relazione a quanto previsto dallo Statuto e al fine di migliorare il processo di istruzione, educazione e formazione, di favorire il dialogo e la partecipazione alla vita della scuola e sollecitare il senso di responsabilità di tutte le componenti della scuola, il regolamento di istituto viene integrato come segue.

Regolamento interno relativo all'organizzazione della vita e dell'attività scolastica ai sensi dell'art. 10 comma 3 D. Lgs. 297/94

1. FREQUENZA SCOLASTICA: REGOLAMENTAZIONE DI ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE E RELATIVE GIUSTIFICAZIONI

1.1 Frequenza scolastica

La frequenza alle lezioni costituisce per gli studenti un diritto ed un dovere, nonché il necessario adempimento dell'obbligo di istruzione nei termini previsti dalla legge. L'istruzione ha costituito una delle maggiori conquiste sociali e l'assenza, o la frequenza non regolare alle lezioni, va dunque contenuta ed evitata con senso di responsabilità che viene richiesto sia agli studenti sia ai loro genitori.

E' obbligatoria anche la partecipazione a tutte le attività scolastiche deliberate dagli organi collegiali competenti.

Il numero delle assenze costituisce motivo condizionante la validità dell'anno scolastico ed il giudizio di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. L'assiduità o non assiduità della frequenza scolastica, il rispetto della regolamentazione in materia di assenze, ritardi e uscite anticipate sono elementi che concorrono alla valutazione complessiva dello studente e all'attribuzione del credito scolastico.

La frequenza scolastica risulta dalle annotazioni sul registro elettronico.

1.2 Libretto personale

Ogni studente viene munito di libretto personale che va corredato di fototessera a cura dello studente entro il primo utilizzo dello stesso. La fototessera viene annullata con timbro dell'Istituto. Il ritiro del libretto delle assenze all'inizio dell'anno scolastico verrà effettuato presso la segreteria da uno dei genitori (in caso di genitori separati o divorziati in cui l'affido del minore non sia condiviso, dal genitore affidatario in via esclusiva) o da chi ne fa le veci, il quale provvederà ad apporre sul libretto stesso la firma in presenza dell'incaricato della scuola. L'eventuale seconda firma del genitore verrà apposta sotto la personale responsabilità del genitore che ha ritirato il libretto.

Contestualmente al ritiro del libretto delle giustificazioni verrà consegnata dalla segreteria la password per l'accesso al registro elettronico.

La richiesta ed il ritiro di un secondo libretto, anche per gli allievi maggiorenni, dovranno essere effettuati sempre dal genitore in persona, il quale dovrà motivare tale richiesta.

Il ritiro del secondo libretto avverrà previa riconsegna del primo libretto o presentazione della dichiarazione di smarrimento del primo libretto firmata dal genitore e previo versamento all'Istituto dell'importo determinato annualmente dal Dirigente scolastico a titolo di costo del libretto stesso.

L'alunno deve essere sempre in possesso del libretto personale ed i genitori o chi ne fa le veci, hanno il compito di verificare periodicamente il contenuto ivi annotato.

1.3 Assenze, ritardi e uscite anticipate

Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere giustificate sul libretto personale dello studente da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Gli alunni maggiorenni potranno autogiustificarsi. L'alunno deve sempre avere con sé il libretto personale.

1.3.1 Assenze

L'allievo presenterà la giustificazione dell'assenza all'insegnante della prima ora del giorno di ripresa della frequenza, il quale provvederà a vistarla e ad effettuare l'annotazione sul registro di classe.

La quinta assenza ed i successivi multipli di 5 vanno giustificati dal docente in servizio e controfirmati dal docente Coordinatore di classe a ciò delegato dal Dirigente scolastico.

Il docente Coordinatore di classe a ciò delegato dal Dirigente in occasione delle valutazioni intermedie e finali verificherà il numero di assenze e ritardi degli alunni della classe e la giustificazione di essi, riferendo al Consiglio di classe anche per permettere valutazione ai fini di eventuali sanzioni disciplinari.

Anche nel caso di astensioni collettive dalle lezioni, l'allievo è tenuto a presentare la giustificazione.

Attraverso il registro elettronico i genitori possono prendere visione della presenza o delle assenze dello studente dalle lezioni tramite la password fornita dalla scuola. La scuola segnalerà alle famiglie con apposita comunicazione l'elevato numero di assenze. La comunicazione del numero delle assenze verrà data, inoltre, ogni qualvolta il coordinatore di classe, anche su segnalazione del Consiglio, lo ritenga utile.

1.3.2 Ritardi

Qualora l'allievo arrivi eccezionalmente in Istituto entro i primi 5 minuti dall'inizio della prima ora di lezione sarà accolto dal docente senza giustificazione, ma con annotazione sul registro elettronico di classe alla voce "Ritardo breve". Il costante ritardo potrà divenire oggetto di sanzione disciplinare.

Dopo i primi 5 minuti di lezione sarà accolto in classe con annotazione sul registro elettronico alla voce Ritardo,

ingresso alla 1^a, 2^a, 3^a ora riportando, nelle note, l'esatta ora di arrivo in classe. Tale ritardo va giustificato sul libretto personale dai genitori il giorno stesso oppure il giorno successivo.

Qualora l'arrivo in Istituto avvenga oltre i 25 minuti dall'inizio della prima ora (o di ora successiva), l'allievo potrà essere ammesso in classe, ma la presenza risulterà annotata dall'inizio dell'ora successiva con le modalità sopra descritte. Ciò anche agli effetti del computo del monte ore di presenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il quinto ritardo ed i successivi multipli di 5 vanno giustificati dal docente in servizio e controfirmati dal docente coordinatore di classe a ciò delegato dal Dirigente scolastico. Reiterati ritardi saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Nell'apposito riquadro va indicata la motivazione del ritardo.

1.3.3 Permessi di uscita anticipata

Non è consentito abbandonare l'Istituto durante l'orario scolastico senza permesso.

I permessi di uscita anticipata verranno richiesti dai genitori al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori entro le ore 8.00 oppure durante l'intervallo, compilando l'apposito riquadro nel libretto che verrà controfirmato dal docente in orario dopo l'autorizzazione del Dirigente e dei suoi collaboratori. I libretti con tali richieste vanno depositati in Portineria.

Il rilascio dei permessi di uscita anticipata è consentito solo per gravi e comprovati motivi. L'assenza di gravi e comprovati motivi comporta il diniego del permesso.

Per ogni anno scolastico è consentito un numero massimo di 6 permessi di uscita anticipata.

Eventuali permessi oltre quelli consentiti verranno rilasciati solo in situazioni di eccezionalità, che il Dirigente o i suoi collaboratori si riservano di valutare, e sempre previa comunicazione telefonica con la famiglia.

1.3.4 Allievo senza giustificazione

La mancata giustificazione di assenze o ritardi risulta in evidenza sul registro elettronico. L'alunno viene ammesso in aula con riserva di giustificazione e la giustificazione verrà richiesta allo studente dal docente della prima ora il giorno successivo.

Qualora la giustificazione non venga presentata nel giorno successivo, verrà data immediata comunicazione alla famiglia, mediante il registro elettronico da parte del docente della prima ora.

La mancata regolare giustificazione sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e ai fini di adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

In caso di assenze frequenti o prolungate non giustificate il Coordinatore di classe comunica in segreteria didattica i nominativi

degli alunni per l'invio della segnalazione agli organi competenti nei casi di inadempimento all'obbligo di istruzione.

1.4 Comportamento all'interno dell'Istituto; entrata e uscita

La disciplina è affidata al senso di responsabilità degli allievi, seguiti e indirizzati all'autocontrollo dal personale dell'Istituto che li assiste durante l'attività all'interno della scuola.

Gli alunni entrano nelle aule nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.

L'entrata nella scuola e l'uscita debbono avvenire in modo ordinato, non caotico, onde evitare danni a cose o persone. Nelle situazioni di pericolo e di emergenza gli alunni sono tenuti al rispetto del piano di evacuazione

esposto nelle classi.

In particolare, si richiama l'attenzione degli alunni circa la pericolosità dell'attraversamento della statale prospiciente l'Istituto e circa l'appropriato uso del pulsante-comando del semaforo, esortandoli, in ogni caso, alla massima prudenza.

Durante il cambio tra una lezione e un'altra gli studenti devono rimanere in classe. Durante le pause ricreative gli alunni possono rimanere nelle aule, recarsi o sostare nei corridoi, nel locale bar e nel cortile interno e nelle aree annualmente definite nel piano di sorveglianza. Non potranno accedere alle aree dell'azienda agraria e nel parcheggio. Il personale docente individuato annualmente dal Dirigente scolastico e i collaboratori scolastici addetti ai settori vigilano sul comportamento degli allievi in maniera da evitare che si arrechino danni alle persone e alle cose.

Gli infortuni patiti dagli alunni nell'ambito dell'Istituto e comunque nell'ambito della responsabilità dell'Istituto, debbono essere denunciati immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. L'Istituto declina ogni responsabilità in caso di omessa denuncia.

2. DIRITTI DEGLI STUDENTI E ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI

2.1 Libertà di riunione e di affissione all'interno dell'Istituto.

La libertà di riunione, di pensiero e di espressione all'interno dell'Istituto, è garantita dalle norme costituzionali e si esplica nell'ambito delle leggi vigenti, nella pluralità delle idee.

Per le comunicazioni degli studenti, nonché di tutte le altre componenti della scuola sono assegnati appositi spazi.

Gli scritti per i quali gli studenti, il personale docente e non docente, i genitori richiedono l'affissione dovranno portare in calce le firme leggibili degli estensori o la sigla del gruppo i cui componenti siano riconoscibili o identificabili dai propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto.

Tali scritti dovranno essere visti dal Dirigente scolastico, il quale non ne consentirà l'affissione solo nel caso in cui contengano offese, ingiurie o minacce a persone, o altre espressioni tali da configurarsi come reato o che siano istigazione alla violenza.

Sono vietate affissioni a carattere pubblicitario o al di fuori degli appositi spazi.

2.2 Assemblee degli Studenti

Le Assemblee degli Studenti vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. Esse abitano alla capacità di discussione, al rispetto reciproco, alla conduzione democratica delle attività. Esse sono di Classe e d'Istituto.

Le Assemblee d'Istituto possono articolarsi in assemblee di classi parallele o di sezioni.

I rappresentanti eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato Studentesco d'Istituto.

L'Assemblea d'Istituto ordinaria è convocata una volta al mese nel limite massimo delle ore di lezioni di una giornata, fatto salvo il principio della rotazione nei diversi giorni della settimana.

La convocazione deve avvenire su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, ove esista, o su richiesta sottoscritta da almeno il 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno delle Assemblee e l'eventuale articolazione per classi parallele o di sezione, devono essere comunicate al Dirigente scolastico, che ne prende atto, ne autorizza la pubblicazione sul registro elettronico e ne agevola la conoscenza tramite circolare interna, con un anticipo di cinque giorni.

Per le Assemblee degli Studenti è a disposizione l'aula magna dell'Istituto, del cui uso sono responsabili i richiedenti. Le assemblee d'Istituto si svolgono conformemente a norme di autodisciplina definite dal Comitato studentesco o

dai rappresentanti di Istituto.

Dopo ogni assemblea sarà presentata una relazione dei lavori a cura di chi ha richiesto l'assemblea.

Eventuale assemblea straordinaria sarà effettuata previa autorizzazione del Dirigente scolastico, in ore non coincidenti con le lezioni con un preavviso anche inferiore a cinque giorni.

Durante l'orario di svolgimento dell'assemblea gli allievi non potranno allontanarsi dall'Istituto e saranno tenuti a presenziare ai lavori della stessa; in caso contrario dovranno restare nella propria classe di appartenenza e sotto la sorveglianza del docente in orario.

L'Assemblea di Classe degli studenti è convocata una volta al mese nel limite di due ore di lezione, con esclusione della prima e dell'ultima ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e su richiesta della maggioranza degli allievi.

I rappresentanti di classe presenteranno al Dirigente, per iscritto con 5 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'assemblea, detta richiesta, la quale dovrà riportare, oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da discutere, anche la firma per consenso dei docenti in orario.

La convocazione deve salvaguardare il principio della rotazione nei diversi giorni della settimana e l'alternanza delle discipline cui è richiesto di cedere l'ora.

All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o suo delegato, l'insegnante in servizio in quelle ore, previo accordo con gli studenti. Il Dirigente scolastico o suo delegato può intervenire in caso di rilevata violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di svolgimento o prosecuzione dell'assemblea.

Durante l'assemblea di classe i docenti in servizio, se non assistono all'assemblea, eserciteranno vigilanza nell'area antistante la classe.

Al termine dell'assemblea dovrà essere presentato al Dirigente, da parte dei rappresentanti di classe, un verbale relativo allo svolgimento dell'assemblea.

Non possono aver luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico.

2.3 Assemblee dei genitori

Per le Assemblee di Classe e d'Istituto dei genitori dovrà essere inoltrata, per la disponibilità del locale, richiesta scritta al Dirigente scolastico, al quale verrà inviata anche copia dell'avviso di convocazione.

Per le Assemblee dei Genitori valgono le disposizioni previste dal D. L. vo 297/94 art. 15, e cioè : le Assemblee dei Genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto; i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori del Circolo o dell'Istituto; qualora le assemblee si svolgano nei locali del Circolo o Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Direttore Didattico o Preside; nel caso previsto dal comma 3 l'Assemblea di Sezione o di Classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe: l'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato Genitori, oppure qualora lo richiedano 100 genitori negli Istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli Istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri; il Direttore Didattico o il Preside, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni; l'Assemblea dei Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Circolo o di Istituto; in relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele; all'Assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore Didattico o il Preside e i Docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.

3. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Nell'ambito delle due prime settimane dell'attività didattica, la scuola promuove iniziative idonee all'accoglienza dei nuovi studenti, alla presentazione del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto per la piena conoscenza e condivisione delle regole e del patto educativo di corresponsabilità.

Esso viene allegato al regolamento d'Istituto e ne fa parte integrante.

4. NORME FINALI E REGOLAMENTI ALLEGATI

4.1 Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e dell'azienda agraria, della palestra e campo sportivo e degli altri spazi dell'Istituto (parcheggi).

La biblioteca, i laboratori e l'azienda agraria, la palestra e il campo sportivo sono utilizzati secondo specifici regolamenti che costituiscono allegati al presente Regolamento e che verranno affissi nei relativi locali.

Cicli, motocicli ed autoveicoli devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree del parcheggio destinate a raccogliere tali mezzi. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi. I motocicli e gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo e senza rumoreggiare allorché transitano nelle aree interne alla scuola. E' fatto obbligo di parcheggiare in modo ordinato senza intralciare i passaggi e gli accessi a porte e scale di sicurezza, e senza impedire accesso e transito di eventuali mezzi di soccorso.

4.2 Viaggi, visite di istruzione e attività assimilabili

Viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, soggiorni studio all'estero e altre attività assimilabili sono disciplinate con specifico regolamento che costituisce allegato al presente Regolamento.

4.3 Modifiche al presente Regolamento.

Per la modifica al presente Regolamento è necessaria la delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, del Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, viene pubblicato sul sito internet dell'istituto unitamente ai suoi allegati (Regolamento di disciplina, Patto educativo di corresponsabilità, Regolamento laboratori, Regolamento azienda agraria, Regolamento palestra, Regolamento viaggi e visite di istruzione) che ne fanno parte integrante.

Brescia,

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Approvato con DELIBERA N. 68/2016

Consiglio di Istituto n. 209 del 12 luglio 2016